



COMUNE DI RAPAGNANO
Provincia di FERMO

COPIA

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N.29 DEL 23-11-2019

Oggetto: SERV.TESORERIA COM.LE PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024. INDIZIONE DELLA GARA: METODO PROCEDURA APERTA. APPROV. DEL BANDO DI GARA E ALLEGATI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG:Z2B2ADE021

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato con Deliberazione di C.C. nr. 13 del 25.03.2019;

VISTA la deliberazione del C C n. 27 del 26/09/2019 relativa all'approvazione del D.U.P. 2020/2022;

RICHIAMATO l'atto di giunta Comunale n.52 del 30.04.2019, immediatamente eseguibile con il quale è stato approvato il Piano Economico di Gestione P.E.G. per l'anno 2019 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

PREMESSO che il servizio di tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla CARIFERMO SPA giusto contratto Rep. N. 1018 del 26/01/2015, avente scadenza il 31.12.2019;

ATTESO che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di tesoreria in quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo: 01/01/2020 – 31/12/2024;

CONSIDERATO, anche sulla base delle disposizioni di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000, che *"1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.*

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195";

RICORDATO che, a norma dell'art. 210 del Tuel, *"1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente";

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario esperire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, in ottemperanza a quanto prescritto dal Testo Unico degli Enti locali;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, operante ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, che definisce, tra l'altro, le modalità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e richiamato l'art. 60 del medesimo codice dei contratti n. 50/2016, riguardante, in particolare, la "procedura aperta", quale procedimento ordinario di selezione del contraente;

RITENUTO opportuno, anche a garanzia del rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati nell'art. 4 del vigente Codice dei Contratti, ricorrere al metodo selettivo della "procedura aperta" di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RICORDATO come, a norma dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali debbano avere un servizio di tesoreria che può essere affidato, tra gli altri, ad una banca autorizzata a svolgere le attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 01 Settembre 1993, n. 385, a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 500.000,00 aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, ad altri soggetti abilitati per legge

;

CONSIDERATO come il servizio di tesoreria, consista, essenzialmente, nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria di cassa dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

EVIDENZIATO, altresì, che il servizio di tesoreria rientra, a pieno titolo, nell'ambito della disciplina della concessione dei servizi e non in quella dell'appalto, risultando applicabile, dunque, l'art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, anche in considerazione del dispositivo e delle motivazioni contenute, al riguardo, nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011;

TENUTO CONTO, conseguentemente, delle norme contenute nella Parte III, Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016, derivandone che:

-non è pienamente applicabile il disposto di cui agli artt. 71 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 inerente le modalità ed i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, essendo prevalente la disciplina prevista dall'art. 173 del vigente codice dei contratti;

-non sono applicabili, anche alla luce della gratuità del servizio di tesoreria, gli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti, in materia di cauzione provvisoria e definitiva;

RICHIAMATA, altresì, sul punto, la determinazione AVCP n. 4 del 07 luglio 2011, inerente le "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari*", adottata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la quale, al punto 4.2 rubricato "*Servizio di tesoreria degli enti locali*", nel confermare che il contratto di tesoreria debba essere ascritto alla tipologia delle concessioni di servizi, riferisce, nello specifico, in merito alle modalità di assolvimento, nell'ambito della procedura selettiva e di esecuzione del contratto, degli obblighi di tracciabilità previsti dalla citata norma L. 136/2010.

Testualmente: “[...] A prescindere dall’inquadramento come appalto o concessione (per una recente ricostruzione come concessione di servizi, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377 e la sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 8113/2009), a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento. Ulteriori puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all’ordinazione di pagamento impartita dagli enti locali al tesoriere. Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, l’ordinazione consiste 32 nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente locale di provvedere al pagamento delle spese. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell’ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno gli elementi indicati dal citato art. 185, comma 2. Tra questi, è prevista l’indicazione della causale e degli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa: in caso di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità, la causale del pagamento dovrà riportare il codice CIG e, ove necessario, il codice CUP. Si rammenta che il mandato di pagamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 185, è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere”;

ATTESO che la procedura selettiva in corso di avvio con l’adozione del presente provvedimento è sottoposta, anche sulla base di quanto sopra esposto, all’osservanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che l’adempimento è garantito con l’acquisizione del codice identificativo gara (CIG) contraddistinto dal n. **Z2B2ADE021**

DATO ATTO che il Servizio di Tesoreria è ascrivibile al codice CPV n. 66600000-6 del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008, in vigore dal 17.09.2008;

TENUTO CONTO del disposto dell’art. 2, comma 1, della Delibera n. 1377/2016 del 21/12/2016, adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, a mente del quale, tra l’altro, i soggetti, pubblici e privati, appartenenti alla categoria delle stazioni appaltanti e/o degli operatori economici, non sono tenuti al versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per importi posti a base di gara inferiori ad euro 40.000,00;

CONSIDERATO che, in conformità con quanto previsto con l’art. 26, commi 2, 3 e 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per le modalità di svolgimento della presente procedura, e della conseguente esecuzione del contratto che ne deriva, non è necessario redigere il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI), in quanto trattasi di servizio svolto unicamente al di fuori delle sedi dell’Ente e, pertanto, in totale assenza da rischi interferenziali;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti con i quali individuare il soggetto affidatario del servizio di tesoreria del Comune di Rapagnano per il quinquennio 2020/2024;

RICHIAMATA, al riguardo, la delibera consiliare n. 31 del 20.11.2019, esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito:

“Omissis

Di approvare, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per la durata di 5 anni (dal 01/01/2020 al 31/12/2024);

Di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando sin d'ora, senza necessità di ulteriore approvazione consiliare, l'eventuale inserimento nel testo dell'allegata convenzione di modifiche di dettaglio o di carattere descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria l'approvazione, con propria determinazione, del bando e disciplinare di gara, lo svolgimento della procedura e la stipula della relativa convenzione.

RAVVISATA, inoltre, la necessità di garantire il mantenimento della quantità e della qualità del servizio di tesoreria attualmente ricevuto, con particolare riferimento alla gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e di pagamento, con firma digitale;

CONSIDERATO, quindi, che si è provveduto a predisporre l'apposito bando-disciplinare di gara, da utilizzare al fine dell'individuazione del soggetto cui affidare la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Rapagnano;

ATTESO che ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, *“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;*

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, al primo comma, testualmente recita *“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano,”*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;*

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita
“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione,

VISTO, altresì, il Regolamento di Contabilità vigente che al comma 2 dell'art. 91 prevede l'affidamento del servizio di Tesoreria mediante procedura ed evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che il servizio di cui sopra sarà a titolo oneroso;

CONSIDERATO che:

il fine da perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/01/2020 – 31/12/2024;

l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria, da stipularsi in forma scritta;

la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, esperita con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016;

VISTO il bando di gara allegato al presente atto;

VISTI i relativi allegati al bando:

"A" – Istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive;

"B" – Modulo dichiarazioni sostitutive per assenza cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, per gli eventuali soggetti diversi dal firmatario dell'istanza di ammissione;

"C" – Modulo offerta tecnica;

"D" – Modulo offerta economica;

"E" – Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato con delibera consiliare n. 31 del 20/11/2019 (documento soltanto richiamato per completezza di informazioni, in quanto di approvazione consiliare);

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'atto del Sindaco con cui alla sottoscritta Romina Tiburzi è stato confermato il conferimento dell'incarico della posizione organizzativa n. 3 relativa al Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DI INDIRE, per quanto in premessa esposto e motivato, una procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Rapagnano per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024;

DI DARE ATTO che la scelta del contraente dovrà avvenire tramite l'espletamento di idonea procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi specificati nel bando disciplinare di gara, anche al fine di garantire il massimo rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati nell'art. 4 del vigente Codice dei Contratti.

DI APPROVARE, conseguentemente, il Bando di gara, allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale, destinato a disciplinare la procedura di gara, come sopra indetta, per l'individuazione del operatore economico affidatario e gestore del servizio in concessione di tesoreria comunale di questo Ente.

Di approvare, inoltre, tutti gli allegati al Bando di gara che si sostanziano in:

"A" – Istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive;

"B" – Modulo dichiarazioni sostitutive per assenza cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, per gli eventuali soggetti diversi dal firmatario dell'istanza di ammissione;

"C" – Modulo offerta tecnica;

"D" – Modulo offerta economica;

"E" – Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato con delibera consiliare n. 30 del 28/09/2018 (documento soltanto richiamato per completezza di informazioni, in quanto di approvazione consiliare);

DI DARE ATTO che, nella procedura in specie, non essendo interamente applicabile l'intero Codice dei Contratti, a norma dell'art. 164, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del Bando di gara e dei suoi allegati non è soggetta ai vincoli ed ai termini imposti alle procedure ordinarie, ed avverrà per almeno 20 giorni, nell'Albo Pretorio e nelle apposite sezioni sito internet istituzionale del Comune di Rapagnano.

DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento costituisce specifica determinazione a contrattare, precisando che:

il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale;

l'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di tesoreria;

le clausole essenziali sono: l'applicazione di uno spread sul tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa; l'applicazione di uno spread sul tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria; la richiesta di un eventuale compenso annuo per lo svolgimento del servizio; la richiesta di commissioni per i bonifici effettuati presso altri istituti di credito;

la forma del contratto è l'atto pubblico;

la modalità di scelta del contraente avviene tramite apposita procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

DI DARE ATTO che la procedura selettiva in corso di avvio con l'adozione del presente provvedimento è sottoposta, anche sulla base di quanto in premessa esposto, all'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che l'adempimento è garantito con l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG) contraddistinto dal n. **Z2B2ADE021**

DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento è rispettoso del disposto dell'art. 2, comma 1, della Delibera n. 1377/2016 del 21/12/2016, adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, a mente del quale i soggetti, pubblici e privati, appartenenti alla categoria delle stazioni appaltanti e/o degli operatori economici, non sono tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per importi posti a base di gara inferiori ad euro 40.000,00;

DI DARE ATTO che, in conformità con quanto previsto con l'art. 26, commi 2, 3 e 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per le modalità di svolgimento della presente procedura e della conseguente esecuzione del contratto che ne deriva, non è necessario redigere il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI), in quanto trattasi di servizio svolto unicamente al di fuori delle sedi dell'Ente e, pertanto, in totale assenza da rischi interferenziali;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione delle offerte tecniche e economiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, il cui atto di nomina verrà formalizzato con successivo provvedimento dirigenziale;

DI DARE ATTO che la spesa massima inerente e conseguente l'adozione del presente provvedimento ammonta ad euro 1.000,00 annui, per tutta la durata del contratto che verrà aggiudicato per gli effetti dell'espletamento della presente procedura selettiva e che la somma trova copertura finanziaria nell'apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DI INOLTARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

DI DARE atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento è la Rag. Romina Tiburzi, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Ente, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono.

Il Responsabile del Servizio
F.to TIBURZI ROMINA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Rapagnano, li 23-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Tiburzi Romina

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30-11-2019 ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Rapagnano, li 16-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to TIBURZI ROMINA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rapagnano, li 16-12-2019

Il Responsabile del Servizio
TIBURZI ROMINA
